REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 95/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37719** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata a **XX** il **XX**, e ivi residente in via **XX** c.f. **XX**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Murianni, e domiciliata come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 9 aprile 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Murianni per la ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso in riassunzione depositato in data 16 ottobre 2024, **XX**, come sopra generalizzata riferisce:

- di essere titolare di pensione cat. CPDEL n. **XX**, erogata dalla sede INPS di Taranto;

- di aver presentato domanda del **XX**, n. **XX**, alla sede INPS di Taranto, per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare composto dalla stessa ricorrente, totalmente inabile, e dalla figlia inabile convivente, già contitolare di SO dal 2015;
- che solo in seguito a numerosi solleciti l'INPS comunicava di aver provveduto a liquidare a titolo di ANF nel novembre 2021, la somma di €. 3.340,75, a titolo di arretrati dal 06/2016 al 01/10/2021 e di aver posto in pagamento la somma di €. 52,91 a decorrere dal 01.11.2021;
- che con la stessa comunicazione l'INPS precisava di aver liquidato, a titolo di ANF per sè stessa, in favore della figlia, sulla rata di ottobre 2020, la somma di € 3.281,66 a titolo di arretrati dal 08/2015 al 09/2020 e di aver corrisposto la rata continuativa dal 10/2020 di €. 52,91 sino al 02/2022, in quanto dal 03/2022 era subentrato l'assegno unico;
- di aver presentato ricorso al Giudice del Lavoro di Taranto, definito con sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, nel ritenere del tutto illegittima la liquidazione operata dall'I.N.P.S. sotto il profilo del *quantum* dell'assegno per i motivi meglio articolati in ricorso, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento dovuto a titolo di ANF dal 08/2015 sino al 02/2022, nella misura pari ad €. 3.313,03, ovvero nella misura dovuta per legge anche alla luce di CTU.

Si è costituito l'I.N.P.S., evidenziando l'infondatezza della pretesa, in quanto sia la sig.ra **XX**, vedova inabile a carico, sia la sig.ra **XX**, figlia inabile a carico, hanno ottenuto dal medesimo *de cuius* la pensione di reversibilità a

carico della gestione pubblica, con conseguente riconoscimento del trattamento di famiglia ciascuna sul proprio trattamento previdenziale, pari ad € 52,91 come previsto nella Tabella n.19.

Per contro, a parere dell'Ente previdenziale, l'applicazione della Tabella n.15 presuppone un unico nucleo familiare con un unico trattamento previdenziale, diversamente dal caso in esame in cui le due eredi godono di autonomo trattamento di reversibilità.

In via subordinata, l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza annuale e la prescrizione dei ratei dell'assegno.

All'udienza del 9 aprile 2025, il difensore della ricorrente ha ribadito le argomentazioni a supporto della domanda, replicando alle eccezioni preliminari sollevate da controparte e precisando che l'I.N.P.S. avrebbe del tutto illegittimamente liquidato l'assegno in favore della figlia della **XX**, laddove avrebbe dovuto liquidare un unico assegno corrispondente alla Tab. n.15, trattandosi di un unico nucleo familiare.

Il difensore dell'I.N.P.S. ha insistito per il rigetto, segnalando che gli assegni sarebbero stati legittimamente corrisposti ad entrambi i soggetti in quanto titolari di due trattamenti pensionistici autonomi.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

La questione controversa attiene al calcolo della misura dell'A.N.F. dovuto alla ricorrente.

In primo luogo, va respinta l'eccezione di decadenza annuale sollevata dall'I.N.P.S. sul presupposto dell'applicazione dell'art. 47, ultimo comma, del

D.P.R. n. 639/1970.

Ed infatti, come pacificamente affermato in giurisprudenza, tale disposizione è inapplicabile alla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione di questa Corte (in tal senso: sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, sentenza n° 61/2022).

Venendo al merito, è controverso tra le parti se l'I.N.P.S. abbia correttamente liquidato due diversi assegni familiari nell'importo pari ad € 52,91 (€ 105,92 considerando anche quello corrisposto alla figlia) corrispondente alla Tabella n.19 prevista per "*Nucleo familiare composto da solo da maggiorenni inabili diversi dai figli*" anziché l'importo di € 168,33 corrispondente alla Tabella n.15 prevista per "*Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con un solo figlio maggiorenne inabile*".

Ciò posto, si ritiene opportuno fornire una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L art. 2, co. 1, decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (cd A.N.F.) in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia).

Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ed è corrisposto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente.

Con il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 il legislatore è poi intervenuto a

riformare l'istituto, istituendo "*l'assegno unico e universale per i figli a carico*", che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo (art. 1).

Con riferimento alla dimensione del nucleo familiare l'art. 2 del citato decreto-legge istitutivo prevede al comma 6 che "*Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.*"

È evidente, dunque, che il legislatore, nella definizione della platea dei soggetti che, in ragione del reddito e delle particolari condizioni di salute, necessitino di sostegno, abbia valorizzato la sussistenza dell'*affectio familiaris,* individuando nel nucleo familiare il beneficiario privilegiato.

Il successivo comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/88, prevede poi che "*Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*".

Trattasi ad evidenza di equiparazione figurativa, necessaria per assicurare il sostegno economico anche in favore di nuclei familiari con un unico

componente, quale ad es. coniuge senza figli, ovvero orfano minore o impossibilitato a proficuo lavoro.

Tale differenziazione trova poi corrispondenza nella misura dell'assegno e in particolare, con riferimento al caso che ci occupa:

Tab. n.15 – *Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile, e Nuclei familiari con un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile;*

Tab. n.19 – *Nuclei familiari orfanili composto solo da maggiorenni inabili.*

Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, emerge che con istanza telematica del 23 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto all'I.N.P.S. il riconoscimento dell'assegno familiare "…*maggiorato per figlia inabile già contitolare di reversibilità*…".

L'Ente previdenziale ha poi provveduto, in riscontro all'istanza, al riconoscimento di due distinti benefici di Tab. n.19 in favore della **XX**, inabile a proficuo lavoro e della figlia, essa stessa inabile, considerando le due beneficiarie come componenti di due separati nuclei familiari sul presupposto che le stesse fossero titolari di due distinti trattamenti pensionistici autonomi.

Con successiva istanza del 12 maggio 2021, la ricorrente ha poi invano chiesto all'I.N.P.S. di rivedere quanto erroneamente liquidato.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che l'assunto dell'I.N.P.S. non sia condivisibile non trovando riscontro nell'impianto normativo sopra descritto nonché nella finalità dell'intervento in questione.

In primo luogo, appare discutibile considerare i due soggetti come titolari di trattamenti pensionistici autonomi.

Ed infatti, indipendentemente dal fatto che al trattamento di reversibilità in

favore della **XX** e della figlia sia attribuito un numero di iscrizione diverso e che lo stesso sia corrisposto mediante accrediti separati, va considerato che trattasi in realtà di un unico trattamento indiretto, diviso pro quota, derivante dall'unico trattamento pensionistico del *de cuius*.

Inoltre, la scelta dell'Ente previdenziale di ancorare la individuazione del "nucleo familiare" in ragione del trattamento pensionistico goduto non appare coerente con il quadro normativo sopra descritto, che, come detto, attribuisce rilievo, al fine della individuazione dei soggetti beneficiari, al vincolo familiare e non all'eventuale godimento di diversi trattamenti pensionistici.

In buona sostanza, reputa questo Giudice che considerare la ricorrente e la figlia come facenti parte di due nuclei familiari mono-componenti appare del tutto arbitrario.

Sotto tale profilo, non appare rilevante la circostanza che la **XX**, in quanto essa stessa inabile a proficuo lavoro, avrebbe avuto diritto, se non avesse avuto figli, all'assegno familiare nella misura corrispondente alla Tab. n.19.

Conseguentemente, l'I.N.P.S. avrebbe dovuto riconoscere alla sola **XX**, come peraltro dalla stessa richiesto, l'A.N.F. corrispondente alla Tab. n.15, in quanto trattasi di nucleo familiare composto da un solo genitore con figlio maggiorenne inabile.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente riconoscimento in favore della **XX** dell'assegno corrispondente alla Tab. n.15 con decorrenza dal 08/2015.

La ricorrente ha diritto agli arretrati da tale data, corrispondenti alla differenza tra quanto già percepito ad oggi dalla stessa e dalla figlia a titolo di A.N.F..

Quanto all'invocata prescrizione, va osservato che il diritto è già stato, seppur erroneamente per i motivi sopra illustrati, riconosciuto dall'Ente previdenziale

nei limiti della prescrizione quinquennale.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37719,** lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 9 aprile 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 14/04/2025 Andrea Costa

Il Funzionario (f.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 14/042025 Andrea Costa

Il Funzionario (f.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

(f.to digitalmente)